

COMUNE DI MORCOTE



ORDINANZA MUNICIPALE

**concernente la concessione di contributi e sussidi
alle persone residenti a Morcote**

del 10 dicembre 2018

Il Municipio di Morcote richiamato:

Il Regolamento comunale per la concessione di contributi e sussidi alle persone residenti a Morcote

ORDINA:

**Art. 1
Scopo** La presente ordinanza disciplina la concessione dei contributi e sussidi alle persone residenti a Morcote

**Art. 2
Beneficiari** Gli aiuti comunali sono concessi dal Municipio:
a) A persone domiciliate nel Comune da almeno 1 anno (al momento dell'inoltro della richiesta).
b) Agli stranieri in possesso di un permesso dimora annuale (permesso B), residenti da almeno 3 anni (al momento dell'inoltro della richiesta).

**Art. 3
Sussidio ai beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI** La prestazione complementare comunale è riconosciuta ai beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI secondo i seguenti parametri:
Coniugi: CHF 2'000.--
Persone sole: CHF 2'500.--
Orfani beneficiari di rendite AVS: CHF 2'000.--

**Art. 4
Sussidi per la partecipazione a colonie e campi sportivi** Viene riconosciuto un sussidio per la partecipazione dei giovani fino a 18 anni a colonie, campeggi, campi sportivi organizzati da enti pubblici o istituzioni private riconosciuti dallo Stato (Cantone Ticino, Confederazione) o dal Comune di Morcote.
Il soggiorno deve durare almeno 5 giorni consecutivi.
Il sussidio non può superare il 50% della retta di partecipazione, ritenuto un massimo di CHF1'000.--.

Art. 5
Sussidi per la partecipazione a corsi sportivi, musicali, culturali

Viene riconosciuto un sussidio per la partecipazione dei giovani fino a 18 anni a corsi sportivi, musicali e culturali.
 La durata dei corsi deve essere di almeno 1 anno scolastico
 Il sussidio non può superare il 50% della retta di partecipazione, ritenuto un massimo di CHF 1'000.--.

Art. 6
Sussidi abbonamenti per mezzi di trasporto pubblici

Viene riconosciuto un sussidio comunale ai giovani (studenti e apprendisti) possessori di un abbonamento annuale di trasporto per mezzi pubblici, utilizzato per recarsi a scuola o al lavoro.

Hanno diritto al sussidio i giovani domiciliati nel Comune di Morcote fino al 25 esimo anno di età, che frequentano una scuola o che seguono una formazione professionale. Fa stato il domicilio alla data di inizio della validità dell'abbonamento. Sono esclusi dal sussidio gli allievi della scuola dell'obbligo per i quali il Comune versa già un contributo al Cantone.

Sono sussidiati gli abbonamenti personali emessi da FFS, Autopostale Ticino e Moesano, Autolinee regionali luganesi (ARL), Trasporti Pubblici Luganesi (TPL), Ferrovia Lugano Ponte Tresa (FLP) e dalla Comunità Tariffale Arcobaleno.

Per studenti e apprendisti il sussidio comunale viene così fissato:

1. Abbonamento in generale quali "Arcobaleno" 100% del costo effettivo (per anno civile).
2. Abbonamento annuale FFS "Generale (AG)" CHF 500.--.
3. Abbonamento AG Night 100% del costo effettivo.

Il sussidio è riconosciuto solo per le zone che servono effettivamente al giovane per recarsi da casa alla sede della scuola e/o alla sede del datore di lavoro.

Hanno inoltre diritto al sussidio le persone residenti in età AVS.

Per le persone in età AVS il sussidio comunale viene così fissato:

Abbonamento "Arcobaleno" annuale 50 % del costo effettivo, ritenuto un massimo di CHF 500.--.

Verranno sussidiati unicamente i titoli di trasporto corrispondenti alla 2° classe. Quelli di 1° classe beneficeranno del sussidio sulla base del costo corrispondente al costo di 2° classe


- Art. 7**
Sussidio abbonamenti utilizzo parcheggi pubblici
- Viene riconosciuto un sussidio comunale alle famiglie con almeno un figlio in età scolastica (scuola dell'obbligo), possessori di un abbonamento annuale per il parcheggio di un veicolo.
- Il sussidio corrisponde al 20 % del costo dell'abbonamento per nucleo familiare.
- Chi necessita di assistenza e cure a domicilio comprovate da certificato medico può ottenere il rimborso integrale dei costi che gli operatori riconosciuti ufficialmente devono sostenere per il parcheggio dei loro veicoli
- Art. 8**
Sussidi alla mobilità lenta
- Per l'acquisto di una bicicletta viene riconosciuto un contributo a tantum per beneficiario del 25 % dei costi sostenuti fino a un massimo di CHF 500.--. Il rivenditore deve avere sede in Svizzera. Ogni beneficiario ha diritto a un sussidio ogni 5 anni.
- Art.9**
Restituzione
- I sussidi riscossi indebitamente devono essere restituiti.
- Art. 10**
Reclamo e ricorso
- Contro le decisioni in applicazione del presente Regolamento è data facoltà di reclamo entro 15 giorni dall'intimazione al Municipio.
Contro le decisioni sul reclamo è data la possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
- Art. 11**
Entrata in vigore
- La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore scaduti i termini di ricorso.

Ordinanza adottata con risoluzione municipale no. 517 del 10 dicembre 2018

Ordinanza pubblicata a norma dell'articolo 192 LOC e 44 RALOC, per un periodo di 30 giorni, a partire dal 18 dicembre 2018


Modifiche degli articoli 3,4,5,6,8 e 9 adottate con risoluzioni municipale no. 841 dell'11 dicembre 2023

Modifiche pubblicate a norme dell'articolo 192 LOC e 44 RALOC, per un periodo di 30 giorni, a partire dal 13 dicembre 2023

Il Sindaco

Giacomo Caratti

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario

Luca Cavadin